

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO

Nella seduta del 20/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La cliente ha chiesto il rimborso della somma complessiva di € 1.866,76 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati, a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito con cessione del quinto dello stipendio stipulato nell'aprile 2008, nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata al saldo e il rimborso delle spese legali, quantificate in € 500,00.

L'intermediario, con le controdeduzioni, (i) con riferimento alle commissioni della mandataria ha negato la propria legittimazione attiva, nonché ha opposto l'avvenuto riconoscimento di € 141,00 in sede di conteggi estintivi e la natura *up front* delle medesime; (ii) con riferimento alle commissioni bancarie, ha opposto l'intervenuto rimborso di € 506,35 in sede di conteggi estintivi nonché la natura *up front* delle stesse; (iii) con riferimento al premio assicurativo, ha dedotto che il finanziamento *de quo* si era estinto in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 221/2012 e, pertanto, che non sussisterebbe alcun diritto al rimborso della cliente; (iv) con riferimento alle spese legali, la facoltatività della difesa tecnica.

L'intermediario richiedeva, dunque, il rigetto del ricorso e, in subordine, l'accertamento del proprio diritto di rivalsa nei confronti della mandataria e della compagnia assicurativa.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riferimento al profilo da ultimo citato, questo Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario, così uniformandosi all'indirizzo dei Collegi ABF, secondo cui *"- indipendentemente dalla valenza temporale delle disposizioni richiamate - viene affermato "in chiaro" un principio che doveva essere considerato già vigente alle fattispecie oggetto della presente decisione. Il diritto del cliente al rimborso della quota del premio assicurativo – per il periodo di copertura non goduta in esito all'estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio - trova, infatti, la sua ragion d'essere nell'innegabile collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento ed il contratto assicurativo"* (ex multis, Collegio Roma, decisione n. 449/2013).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, tenuto conto del rimborso effettuato dall'intermediario, dovrebbero essere rimborsati i seguenti importi:

rate pagate	26	rate residue	94	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni finanziarie</i>				1.294,44	1.013,98	506,35	507,63
<i>Commissioni accessorie (agente/mediatore)</i>				1.409,19	1.103,87	141,00	962,87
<i>Oneri Assicurativi</i>				835,06	654,13	0,00	654,13
Totale							2.124,63

L'importo come sopra calcolato non coincide con quello inferiore richiesto dalla parte ricorrente (€ 1.866,76), nel limite del quale, tuttavia, il Collegio dovrà pronunciarsi.

Quanto al rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo, come correttamente richiesto dal ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Infine, è respinta la domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Infine, quanto alla domanda svolta in via subordinata dall'intermediario avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto di rivalsa, il Collegio rileva l'inammissibilità di una siffatta richiesta, in quanto è principio consolidato quello secondo cui *"il procedimento dinnanzi all'ABF non prevede la possibilità per il resistente di proporre domande riconvenzionali, essendo uno strumento predisposto solo a presidio delle pretese del cliente nei confronti dell'intermediario"* (ex multis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 260/2015).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.866,76, oltre agli interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA